



COMUNE DI CANELLI
Provincia di Asti

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 49

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N' 12 DEL 01/03/2012 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici**, addì **venticinque** del mese di **Ottobre**, alle ore **21:00** in CANELLI ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
1. ATTILIO AMERIO	NO	12. GABUSI MARCO	SI
2. BALESTRIERI FRANCESCA	SI	13. GAI ALDO	SI
3. BIELLI OSCAR	NO	14. GANDOLFO PAOLO	SI
4. BONA JESSICA	NO	15. MADEO ETTORE	NO
5. BOTTERO PIERO	SI	16. MARMO ROBERTO	NO
6. CARILLO FLAVIO	NO	17. MERLINO PIERCARLO	SI
7. CAVALLO ROBERTO	NO	18. PERNA ANTONIO	SI
8. CECCONATO FIRMINO	SI	19. ROSSO ALESSANDRO	SI
9. DONNARUMMA ANTIMO	SI	20. SACCO MARIELLA	NO
10. FERRARIS GIANCARLO	SI	21. SCAGLIOLA FLAVIO	SI
11. FOGLIATI FAUSTO	NO		

TOTALE PRESENZE 12

Partecipa alla seduta consigliare l'Assessore Esterno VASSALLO GIOVANNI.

Assiste il Segretario Generale MUSSO GIORGIO.

Il Presidente Signor ROSSO ALESSANDRO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L'Assessore Ferraris riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate dispone:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
 - 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
 - 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

RILEVATO CHE il Consiglio Comunale approvò con deliberazione n° 12 in data 01/03/2012 il regolamento comunale e determinò l'ammontare delle aliquote relativa all'imposta in argomento per l'anno 2012;

ATTESO CHE la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra; sono fatte salve le esenzioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992;
- c) sono stati esentati dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3 bis del D.L. 557/1993 convertito in L. 133/94 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- d) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);
- e) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011);
- f) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;
- g) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:
 - 1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);

2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate ; **RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, rivedere completamente le norme che regoleranno a livello locale l'imposta municipale propria e determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 che tengano conto dell'evoluzione normativa specifica ed in particolare dell'ammontare del Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI INOLTRE:

· il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è statoprorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

· l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

- il decreto del Ministero dell'Interno in data 2 agosto 2012 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 ottobre 2012.

ATTESO CHE, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto ma che detto termine andrà conformato alle disposizioni previste dal succitato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 196, e quindi anche le tariffe ed i regolamenti IMU vanno approvati entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione (31 ottobre 2012) ed avranno valore dal 1° Gennaio 2012;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

· aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

· aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

· aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

· detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011, concede ai comuni facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

- 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

RICORDATO CHE:

il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF presentano differenze rispetto alle stime effettuate che risultano più prudenziali;

RICHIAMATO L'ARTICOLO 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n.214/2011), in base al quale per l'anno 2012:

· i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF;

· l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

VISTO l'articolo 5, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 1°marzo 2012 in base al quale "*Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati*

disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto”;

ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge;

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'aumento dell'aliquota di base e mantenendo l'aliquota di base dell'abitazione principale ai livelli previsti dalla vigente normativa;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

CONSIDERATO che dal 01/03/12 data di approvazione del regolamento IMU e la determinazione delle relative aliquote con deliberazione n. 12 del C.C., la normativa ha subito variazione di cui occorre tener conto;

CONSIDERATO che viene data facoltà ai Comuni di deliberare entro il 31 ottobre del corrente anno le modifiche ai regolamenti e alle aliquote già in precedenza deliberate relativamente all'IMU;

RILEVATA la necessità, per le motivazioni sopra esposte di revocare la precedente deliberazione consigliare n' 12 in data 01/03/2012 e di riapprovare il nuovo regolamento comunale e la determinazione delle aliquote IMU da applicare per l'anno 2012;

Il Presidente dichiara aperta la discussione: OMISSIS

Interviene il Sindaco

Non avendo più richiesto la parola alcun Consigliere Comunale, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di revocare con la presente la deliberazione n. 12 del 01/03/2012 di Consiglio Comunale avente all' oggetto :”Approvazione regolamento comunale e determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria “IMU “ – anno 2012 “;

3) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU composto di n. 20 Articoli (all B) e che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

5) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

▪ ALIQUOTA ORDINARIA	0,88 %
▪ ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE	0,40 %
▪ ALIQUOTA USO GRATUITO per immobili di proprietà dei figli ed in uso ai genitori e viceversa, con esclusione delle pertinenze	0,76 %
▪ ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	0,20 %

<ul style="list-style-type: none"> ▪ TERRENI AGRICOLI 	0,83 %
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AREE FABBRICABILI 	0,88 %
<ul style="list-style-type: none"> ▪ FABBRICATI D5 	1,06 %
<ul style="list-style-type: none"> ▪ MAGGIORAZIONE rispetto all'aliquota ordinaria: fabbricati utilizzati per l'esercizio di commercio al dettaglio medie e grandi strutture di vendita 	0,18 %
<ul style="list-style-type: none"> ▪ MAGGIORAZIONE rispetto all'aliquota ordinaria: a carico dei contribuenti che possiedono più di 10 immobili di categoria A, con esclusione dell'abitazione principale. (la maggiorazione si applica sulla totalità dei fabbricati posseduti di categoria A). 	0,18 %

6) di stabilire la detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali, con detrazione extra di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00;

7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

8) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento di cui al punto 3) ;

9) di dare mandato all'ufficio Ragioneria di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

* * * * *

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 25/10/2012.
Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ROSSO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MUSSO GIORGIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 ottobre 2012 al 14 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

Canelli, lì 30/10/2012

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09 novembre 2012:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D.Lgs 267/2000)
- perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs 267/2000)

Canelli, lì 30/10/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

E' copia conforme all'originale.

Canelli, lì 30/10/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO
